

(N. 345)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1983

Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo di urgenti modifiche che si propone, anticipando la generale revisione prevista dal disegno di legge Camera n. 2913-ter - VIII, è stato elaborato per dare una prima e sollecita risposta ai problemi che lo sviluppo tecnologico ha posto in sede di applicazione delle norme di polizia mineraria; problemi che a tutt'oggi bloccano, ad esempio, l'attrezzatura della miniera di Campiano, che dovrebbe coltivare il più grande giacimento di pirite italiano, e la riapertura delle miniere carbonifere del Sulcis.

Le norme emanate nel 1959 erano il frutto di studi e concezioni del decennio precedente. Alcune di esse non appaiono più attuali, in considerazione dell'autentica rivo-

luzione tecnologica che ha accompagnato lo sviluppo dell'attività estrattiva.

Le modifiche proposte riguardano tre grandi problematiche: l'impiego dei motori a combustione interna in sotterraneo e i connessi problemi di ventilazione; i problemi dell'attrezzatura dei pozzi di estrazione; l'impiego delle grandi macchine operatrici elettriche in sotterraneo.

Inoltre, considerato che lo sviluppo della tecnica offre sovente nuovi tipi di macchine o impianti, diversi da quelli esplicitamente prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che migliorano la produttività senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti, è parso opportuno attribuire al-

l'ingegnere capo del distretto minerario la facoltà di prescrivere l'installazione, in deroga a quanto esplicitamente prescritto da norme del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda i motori a combustione interna e i problemi connessi va segnalato che le modifiche proposte riguardano disposizioni concepite quando la maggioranza delle gallerie di miniera raramente superava i 5-6 metri quadrati di sezione, il trasporto era effettuato quasi esclusivamente su rotaia e la potenza in gioco dei rarissimi locomotori da miniera a combustione interna era di qualche decina di cavalli. Attualmente è normale incontrare mezzi con potenze di centinaia di cavalli che operano in sotterranei con sezioni molto spesso superiori a 20 metri quadrati; i motori a ciclo *diesel* con precamera hanno alti rendimenti, con conseguente basso volume di gas dannosi che viene sistematicamente ridotto da depuratori catalitici a gorgogliamento in acqua (*scrubber*).

Per quanto riguarda le modifiche proposte in tema di armamento e di attrezzatura dei pozzi di estrazione si osserva che al momento dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, erano rarissimi i pozzi di profondità superiore ai 200 metri, mentre oggi si hanno esempi di pozzi di oltre 700 metri di profondità (dei quali fra l'altro è previsto l'approfondimento), che operano come via di estrazione e di movimento veloce del personale da livelli raggiunti anche con rampe; in queste situazioni il comparto scala è un autentico controsenso.

Si consideri inoltre che l'incremento di produttività ha portato a nuove tecnologie di estrazione (funi di guidaggio di grande diametro, impianti di estrazione multifune, differenziazione del trasporto del carico da quello del personale), il che implica una completa revisione della normativa in materia.

La modifica proposta dell'articolo 364 tiene conto del fatto che l'impiego di grandi mezzi elettrici in sotterraneo è ormai generalizzato sul piano mondiale e che una riapertura di grandi miniere sarebbe impossibile senza l'impiego di tali mezzi.

Si ricorda che mezzi di questo genere operano in Sicilia, dove esiste una autonoma legislazione di polizia mineraria, di recente modificata, e sono impiegati anche in grandi lavori in sotterraneo per opere di ingegneria civile in base a quanto stabilito dall'articolo 312 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Inoltre, la facoltà di deroga, per problemi strettamente tecnici, prevista all'articolo 2, permette, come già si è detto, l'adeguamento della produttività dell'industria estrattiva al continuo e rapido progresso tecnologico che si rivela ormai fattore basilare per il conseguimento della competitività dei prodotti minerari nazionali.

Al fine di consentire un più sollecito adeguamento delle disposizioni al progresso tecnico, con l'articolo 2 è stata prevista la delegificazione delle norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 634, 635 e 637 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche.

Il sottotitolo premesso all'articolo 185 è così sostituito:

« Mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna ».

L'articolo 185 è così sostituito:

« I mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, ed in genere i motori a combustione interna impiegati in sotterraneo, devono essere di tipo dichiarato idoneo e impiegare combustibile anch'esso dichiarato idoneo ».

L'articolo 186 è così sostituito:

« Prima dell'impiego di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in determinate vie del sotterraneo di una miniera e nel caso di successive modifiche, il direttore deve darne comunicazione all'ingegnere capo precisando le caratteristiche del mezzo, i luoghi e le condizioni d'impiego ».

L'articolo 187 è così sostituito:

« I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in servizio in sotterraneo devono essere esaminati, con motore in marcia a velocità massima e a pieno carico ed a velocità ridotta e a vuoto, almeno ogni trimestre.

Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori all'1,5 per mille, il mezzo deve essere escluso dal servizio in sotterraneo ».

Il sottotitolo premesso all'articolo 188 è *soppresso*.

Il primo comma dell'articolo 188 è così *sostituito*:

« I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nei sotterranei delle miniere devono:

a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili;

b) essere rivestiti con materiali incombustibili;

c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte ad aprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente ».

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 202.

Nel primo comma dell'articolo 240 è aggiunto il seguente periodo: « Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente ».

I primi tre commi dell'articolo 249 sono così *sostituiti*:

« Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei pozzi in normale esercizio deve essere munito di apparecchio paracadute o mosso da sistemi che, a parere dell'ingegnere capo, siano almeno di equivalente affidabilità e sicurezza.

Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati, a mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un sorvegliante.

L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni mese da un meccanico e i risultati di tali prove devono essere riportati in registro ».

L'articolo 259 è così *sostituito*:

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del contenuto in polveri

espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo ».

Nel secondo comma dell'articolo 265 sono aggiunte le seguenti parole: « e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo ».

Il sottotitolo premesso all'articolo 266 è così sostituito:

« Ventilazione dei sotterranei in presenza di motori a combustione interna ».

L'articolo 266 è così sostituito:

« La ventilazione dei sotterranei in cui operano mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna deve essere attuata in modo da garantire all'atmosfera i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 259 ».

Il sottotitolo premesso all'articolo 268 è così sostituito:

« Ventilazione nei depositi per mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, nei locali per la carica delle batterie di accumulatori e nelle riserve per esplosivi ».

L'articolo 268 è così sostituito:

« Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il rifornimento degli stessi mezzi nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senza areare altri cantieri.

Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di uno dei mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti di cui all'articolo 188 ».

Nel primo comma dell'articolo 364 è aggiunto il seguente periodo: « L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 Volt: in tal caso e in deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 687-bis. — Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 687-ter. — Quando, per l'esercizio di determinati servizi, è prescritta dalle norme del presente decreto l'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizione degli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezza del lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del distretto minerario può autorizzarne l'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possa migliorare l'economicità dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.